

CXCVIII.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario: — *Congedi* (pag. 6778) — *Comunicazioni* (pag. 6778) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 6778; 6779) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6779) — *Senza discussione si approva il disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi »* (N. 616) (pag. 6780) — *Sul disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla." »* (N. 639), parla il senatore Gualterio dell'Ufficio centrale che propone un ordine del giorno accettato dal Governo (pag. 6783), al quale risponde il ministro della marina (pag. 6783) — *Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi »* (N. 641) (pagina 6785) — *Nella discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza »* (N. 634), parla il senatore Frascara (pag. 6786) al quale risponde il ministro delle finanze (pag. 6786) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Sono approvati i disegni di legge: « Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica »* (N. 630) (pag. 6787); « *Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima* » (N. 652) (pag. 6789); « *Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle* » (N. 661) (pag. 6789); « *Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino* » (N. 666) (pag. 6790); « *Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto* » (N. 657) (pag. 6790) — *Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara »* (N. 160), parla il senatore Astengo (pag. 6792) al quale risponde il sotto-segretario di Stato per l'interno (pag. 6793) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per le estensioni alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 e 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con Régio-decreto 21 febbraio 1895, n. 70 »* (N. 653) (pag. 6794); « *Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere una inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario* » (N. 651) (pag. 6796) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 6796, 6798) — *Chiusura di votazione* — *Fanno osservazioni, sull'ordine dei lavori, i senatori Astengo* (pag. 6798), *De Cesare* (pag. 6798) e *Cefaly* (pag. 6798), ai quali risponde il Presidente (pag. 6799) — *Risultato di votazione* (pag. 6797).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, della finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla Presidenza del Senato i seguenti messaggi:

« Roma 8 luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge: "Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari". "Costituzione in comune di S. Nicola Arcella", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta dell'8 luglio 1911, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORÀ »

« Roma, 8 luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Esclusione della zona del comune di Taormina dall'applicazione del Reale decreto 18 aprile 1909", d'iniziativa della Camera dei deputati approvata nella seduta del 9 luglio 1911, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORÀ »

Do atto all'on. Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Domande di congedo.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, di un mese i senatori Campo e De Marinis per motivi di salute; di tre giorni i senatori Sinibaldi e Scaramella Manetti per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Riunitosi l'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge n. 634: "Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare", il senatore Sismondo dichiarò di non potersi occupare di quella questione e rassegnò le dimissioni. Io mi pregio informarne l'E. V. perché ai termini del regolamento le piaccia far sostituire il commissario dimissionario.

« Colla riverente stima

10 luglio 1911.

« SEVERINO CASANA ».

Sarà provveduto, a norma del regolamento, per la sostituzione del senatore Sismondo.

Presentazione di una relazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Petrella della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Interpretazione del comma 4° dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 333, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna;

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa

Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima;

Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste;

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento della economia nazionale e della istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini;

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la ammissione delle obbligazioni;

Modificazione dell'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844 concernente provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i se-

guenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e di Messina;

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla Ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma;

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati;

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri;

Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11;

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Provvedimenti per la Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

GRASSI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi » (N. 616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 616).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

CHIAMATA DI RASSEGNA PER CONTROLLO

Art. 1.

Le chiamate di rassegna di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3^a, quando sono ordinate a scopo di controllo, avranno luogo normalmente in giorno di domenica.

(Approvato).

Art. 2.

I militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato di ogni classe e categoria hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni della presente legge fino al 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 32° di loro età.

Dopo tale epoca, essendo trasferiti nel regio esercito, i militari stessi assumeranno gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per gli uomini in congedo dell'esercito.

(Approvato).

Art. 3.

I congedati richiamati per rassegna si presenteranno all'autorità di porto, se esiste nella località, ovvero al sindaco del comune di loro residenza.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno od indennità.

(Approvato).

Art. 4.

I militari che, per giustificati motivi, non abbiano potuto rispondere alla chiamata di rassegna nei giorni indicati nel manifesto o nel precetto personale, potranno presentarsi in altri giorni, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto medesimo.

(Approvato).

TITOLO II.

DOVERI DEL CONGEDATO

Art. 5.

Ogni congedato, entro i primi otto giorni dall'arrivo nel paese di sua residenza, deve presentarsi all'autorità portuaria del luogo od, in mancanza di essa, al sindaco del comune; per far vistare il proprio foglio di congedo e fornire esatte informazioni sul suo recapito.

Ogni qualvolta poi il congedato si trasferirà altrove, dovrà, come è detto più sopra, notificare la sua nuova residenza ad una delle autorità citate del luogo da cui partirà il congedato, non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento.

(Approvato).

Art. 6.

Il congedato che intenda recarsi all'estero od imbarcare su nave di bandiera estera, deve, a norma delle leggi vigenti, ottenere apposito nulla osta della durata di tre anni per risiedere all'estero o della durata di due anni per l'imbarco su navi estere, che, per delegazione del Ministero della marina, verrà rilasciato dall'autorità portuaria del compartimento presso il quale è iscritto il congedato.

Quando il congedato si trovi già all'estero, il nulla osta per l'imbarco su navi estere sarà rilasciato dall'autorità consolare di sua residenza o del luogo d'imbarco, oppure di quella del paese più prossimo ove esista rappresentante consolare nazionale.

Nella domanda, scritta o verbale, che il congedato dovrà presentare, indicherà a quale compartimento marittimo egli appartenga, affinché l'autorità consolare possa fare la relativa notifica al capitano di porto competente entro 15 giorni dalla data di rilascio dei documenti predetti.

(Approvato).

Art. 7.

Il congedato che chieda il nulla osta per espatriare o per l'imbarco su nave di bandiera estera deve indicare all'autorità competente a rilasciare tali documenti, come è detto all'articolo precedente, il paese estero nel quale si recherà espatriando e il domicilio, residenza o recapito suo o della famiglia.

(Approvato).

Art. 8.

Ogni congedato, arrivando in paese estero, deve presentarsi all'autorità consolare del Governo italiano per comunicarle le indicazioni relative alla sua residenza, ed occorrendo, per chiedere la rinnovazione del permesso d'imbarco su navi estere o del nulla osta di espatrio. Ove nella località di sbarco non esista rappresentante consolare nazionale, il congedato è tenuto a fornire le suddette indicazioni, o direttamente alla capitaneria di porto presso la quale è iscritto, oppure al rappresentante del Governo italiano del paese più prossimo a quello di sua residenza.

Le autorità consolari all'estero provvede-

ranno a notificare alla competente Capitaneria di porto del Regno le suddette indicazioni fornite dai congedati nel termine di quindici giorni dall'avvenuta dichiarazione fatta dagli interessati.

(Approvato).

Art. 9.

Alla prima ed alle successive scadenze del nulla osta di espatrio, o del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, il congedato che, trovandosi all'estero, intenda prolungarvi la sua permanenza, voglia imbarcare, oppure continuare l'imbarco su nave di bandiera estera, deve informarne l'autorità consolare del luogo, ed in mancanza di essa quella del paese più prossimo alla sua residenza.

Quando nel paese estero non esistesse autorità consolare nazionale il congedato deve informare direttamente di ciò il capitano di porto del compartimento al quale è iscritto.

(Approvato).

Art. 10.

Il congedato che, dopo ottenuto il permesso di imbarco su nave di bandiera estera od il nulla osta di espatrio, rinuncia comunque a valersene, è tenuto, entro sei mesi dalla data di emissione di tali documenti, ad informarne l'Autorità dalla quale gli furono rilasciati.

(Approvato).

Art. 11.

Il congedato che rientra in patria per rimanere, è tenuto a presentarsi all'Autorità portuaria del luogo od al sindaco del comune, come è detto all'art. 5.

(Approvato).

Art. 12.

I sindaci dei comuni del Regno e le Autorità consolari all'estero hanno l'obbligo di agevolare i congedati nel compimento dei doveri ad essi imposti e di comunicare alle Capitanerie di porto del Regno tutte le notizie e le variazioni riflettenti i congedati medesimi specificate nella presente legge.

Le Capitanerie di porto iscriveranno sui ruoli dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato, ascritti al rispettivo com-

partimento marittimo, le notizie e le variazioni loro comunicate direttamente dagli interessati o dai sindaci dei comuni, o dalle autorità consolari all'estero, trasmettendo le notizie necessarie ai competenti capitani di porto per i congedati ascritti ad altri compartimenti.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCEDURA RELATIVA

Art. 13.

I congedati che contravvengano agli obblighi loro imposti dalla presente legge saranno puniti con ammenda da *una a cinque* lire.

Il verbale di contravvenzione non avrà corso e l'azione si riterrà estinta se il contravventore pagherà, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma eguale al doppio del minimo dell'ammenda.

(Approvato).

Art. 14.

Scaduto il termine indicato nel 2° alinea dell'art. 13 senza che il congedato contravventore abbia eseguito il pagamento della somma che produce la estinzione dell'azione penale, le contravvenzioni previste dalla presente legge saranno giudicate nel Regno, dai capitani di porto dei compartimenti marittimi ai quali sono rispettivamente ascritti i singoli contravventori. I capitani di porto osserveranno le norme e le forme stabilite dal Codice della marina mercantile e dal regolamento per la sua esecuzione, anche in quanto riguarda i giudizi in via amministrativa, l'esecuzione coatta e la commutazione della pena pecuniaria in corporale.

Le contravvenzioni avvenute all'estero saranno giudicate, secondo le norme e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento consolare, dai Regi consoli quando risiedano in paesi nei quali essi abbiano esercizio di giurisdizione.

Per le contravvenzioni commesse in paese estero nel quale non sia consentito ai Regi consoli l'esercizio della giurisdizione penale, il giudizio spetterà ai capitani di porto competenti a tenore del 1° comma del presente articolo.

Le sentenze dei capitani di porto e dei Regi consoli saranno inappellabili. Contro di esse non sarà ammesso ricorso per cassazione.

(Approvato).

Art. 15.

I Regi consoli avranno l'obbligo di notificare alle competenti Capitanerie di porto cui sono ascritti i congedati contravventori alle disposizioni della presente legge, l'esito dei giudizi pronunciati a tenore dell'articolo precedente, nonché tutte le informazioni eventualmente richieste loro dalle Capitanerie per l'istruttoria, quando il giudizio debba essere pronunciato da queste autorità.

(Approvato).

Art. 16.

L'importo delle somme da pagarsi per contravvenzioni in base al disposto della presente legge, saranno versate alle Capitanerie di porto le quali, a loro volta, ne cureranno il versamento all'Erario a favore del bilancio della marina per sussidi alle famiglie indigenti dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato richiamati alle armi.

(Approvato).

Art. 17.

Il nulla osta di espatrio ed il permesso di imbarco su nave di bandiera estera, nonché le domande relative, saranno rilasciati in esenzione di bollo o diritto di cancelleria, tanto all'atto della prima emissione, quanto per le successive rinnovazioni.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua promulgazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla" » (N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla" ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 639).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il ministro della marina non ha risposto ad un quesito posto dall'Ufficio centrale, che ha formulato un ordine del giorno, con il quale è richiesto che sotto il nome di infanzia abbandonata non vengano compresi quei ragazzi, i quali per la loro condotta debbano essere ricoverati in istituti correzionali. Ed essendo probabile che le navi-scuola debbano servire anche per il reclutamento della marina militare l'Ufficio centrale ritiene che il chiarimento sia necessario. Quindi io domando all'onor. ministro se accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Come dice il titolo del disegno di legge, si tratta di sistemare due scuole elementari nautiche e non di costituire delle case di correzione le quali esistono già.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Le parole « infanzia abbandonata » potevano prestarsi ad equivoco.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Assicuro l'onor. Gualterio che si tratta soltanto di preparare quei giovani alla carriera del mare.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo; ne do lettura:

« Il Senato, nella convinzione che le due scuole nautiche proposte nel presente disegno di legge mirino, insieme ad altri vantaggi, a dare un'opportuna preparazione per quanti più tardi potrebbero essere volontari della Regia marina militare, invita il Governo a curare che i relativi statuti provvedano ad impedire che sotto il nome d'infanzia abbandonata siano ammessi quei ragazzi che, per fatti o tendenze viziose manifestate, dovrebbero essere piuttosto inviati in case di correzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio, all'istituendo « Consorzio pro nave-asilo Caracciolo », affinché esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro predetto è autorizzato a cedere gratuitamente alla Società Veneta di pesca e acquicoltura la nave *Scilla* che, per effetto della legge 11 luglio 1904, n. 378, era stata data in consegna alla Società Veneta stessa per farne sede della scuola di pesca in Venezia, ed istituirvi un asilo per i figli dei pescatori del litorale adriatico.

(Approvato).

Art. 3.

Il « Consorzio pro nave asilo-Caracciolo » sarà istituito per decreto Reale, che ne approverà lo statuto, su proposta del ministro della marina, di concerto col ministro dell'interno e con quello della pubblica istruzione.

Faranno parte del Consorzio e saranno in esso rappresentati, secondo le norme che saranno fissate dallo statuto:

a) i Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e dell'interno;

b) i comuni, le provincie, le Camere di commercio ed altri enti morali o istituti che concorreranno al mantenimento della nave-asilo *Caracciolo*.

Il rappresentante del Ministero della marina avrà la presidenza del Consorzio.

(Approvato).

Art. 4.

Spetterà al detto Consorzio la rappresentanza e l'amministrazione della nave-asilo, l'ammissione dei ricoverandi, l'opera di patronato a favore dei minorenni che avranno compiuto il loro corso di studi nelle scuole istituite in detta nave asilo, e quanto altro ad esso Consorzio verrà deferito dallo statuto.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà obbligo dei due enti amministrativi, ai quali vengono cedute la nave *Caracciolo* in Napoli e la nave *Scilla* in Venezia, di provvedere a proprie spese al funzionamento in ciascuna di tali « navi-asilo », di un corso di studi costituito:

a) di una scuola elementare completa (4 classi elementari e 2 di scuola popolare);

b) di uno o due anni di studi complementari, d'insegnamento professionale marittimo.

(Approvato).

Art. 6.

I Consigli di amministrazione dei due enti concessionari nomineranno ciascuno nel proprio seno una speciale Giunta di vigilanza scolastica, della quale faranno parte come membri di diritto il comandante in capo del dipartimento marittimo od un ufficiale superiore designato dal comandante stesso, il capitano di porto, il Regio provveditore agli studi ed il preside del Regio Istituto nautico rispettivamente di Napoli e di Venezia, ed i rappresentanti dei comuni di Napoli e di Venezia, se concorreranno al mantenimento dei rispettivi enti.

(Approvato).

Art. 7.

Pel funzionamento delle scuole di cui all'articolo 5 il Governo concorrerà con un contri-

buto annuo di lire 12,000 per la nave-asilo *Scilla* e di lire 16,000 per la nave-asilo *Caracciolo*. Tali contributi saranno pagati in rate trimestrali posticipate.

(Approvato).

Art. 8.

Gli esami di compimento del corso elementare inferiore saranno tenuti nelle scuole comunali ovvero nella nave-asilo, con l'intervento in quest'ultimo caso di un commissario nominato dal Regio provveditore agli studi.

Nelle singole classi del corso complementare si svolgeranno anche i programmi stabiliti dal Codice per la marina mercantile, per le abilitazioni rilasciate attualmente dalle Regie capitanerie di porto. I relativi esami saranno tenuti con l'intervento delle autorità designate dal detto Codice, e con l'osservanza delle norme relative; e gli attestati conseguiti avranno effetto legale.

(Approvato).

Art. 9.

Gli allievi licenziati dalle dette scuole elementari marittime avranno titolo di preferenza per essere ammessi nella Regia scuola mezzi ordinari e nella Regia scuola specialisti. Gli allievi licenziati con patente del corso complementare di cui agli articoli 5 ed 8 avranno titolo di preferenza per venire assunti in servizi postali marittimi dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Per far fronte ai contributi governativi di cui all'art. 7 della presente legge, è autorizzata a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-11, la spesa di lire 28,000 annue, delle quali lire 12,000 da iscriversi nel capitolo « Sovvenzioni ad Istituti, ecc. » del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle vigenti leggi, e lire 16,000 da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

La iscrizione delle dette somme negli stati di previsione della spesa della marina e della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911, sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 11.

Le due navi *Caracciolo* e *Scilla* ritorneranno di proprietà dello Stato:

1° Qualora gli enti cui le navi sono concesse non fossero più in grado di assicurare il funzionamento dei relativi asili;

2° Nel caso in cui l'una o l'altra delle due navi non fosse più in condizione da servire all'uso al quale è destinata dalla presente legge, e non se ne rendesse possibile la vendita a beneficio del funzionamento dell'asilo su altra nave.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi » (N. 641).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 641).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare l'area edificabile sita al Lungo Tevere Flaminio in Roma, nella località denominata Villa Cavalieri, occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del distaccamento del Corpo Reale equipaggi, al prezzo unitario non superiore alle lire 40 per metro quadrato e per una spesa complessiva non eccedente le lire 1,400,000.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante la corrispondente assegnazione straordinaria di lire 1,400,000 da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza » (N. 631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge, i posti d'ingegnere d'ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti, senza esami, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle Regie scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o Scuole superiori politecniche i quali:

1° non abbiano superato i ventinove anni di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in ciascuna delle Scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per le nomine di cui alla presente legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Questo progetto di legge ha una certa gravità, poichè tende ad autorizzare il Governo a nominare ingegneri del catasto senza l'esame di concorso che sarebbe prescritto dalle vigenti leggi.

Si deve ricorrere a questo espediente visto l'esito quasi nullo dato dagli ultimi concorsi.

Il progetto di legge dice che saranno stabilite con regolamento le norme secondo le quali questi impiegati verranno assunti non come straordinarii, ma come funzionari *di ruolo*.

Suppongo che il Governo nominerà una Commissione la quale dovrà scegliere i migliori; però io desidererei che si ponessero nel regolamento disposizioni precise per determinare che questi impiegati, assunti in modo eccezionale, i quali avranno ottenuto il loro posto molto più facilmente dei colleghi che parteciparono ad esami di concorso, non siano confermati in ufficio, se non avranno dato prova di essere idonei al servizio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non vi è questo pericolo.

FRASCARA. Va bene, mi dirà poi se sono in errore.

A me sembra necessario che per avere un buon personale si pongano delle condizioni ben precise, altrimenti non faremmo che aumentare il numero dei cattivi impiegati.

E la cosa merita tanto maggior considerazione in quanto con un successivo progetto di legge, che è all'ordine del giorno, si propone una modificazione importante nei ruoli del personale delle agenzie e del catasto, con un aumento di spesa di circa un milione e mezzo.

Il miglioramento delle carriere dovrebbe eccitare gli ingegneri che attualmente preferiscono di occuparsi nell'industria privata, ad accorrere agli impieghi governativi, che di fronte ai privati presentano vantaggi notevoli.

Colgo poi questa occasione per ripetere la raccomandazione che ho già fatto personalmente all'onorevole ministro delle finanze, di voler cioè sollecitare i lavori del catasto della provincia di Alessandria.

L'onorevole ministro sa che l'anno scorso una Commissione composta dei senatori e dei deputati di quella provincia si recò da lui per sollecitare tali lavori, ma finora, malgrado le eccellenti promesse date dal ministro, i lavori sono ancora da cominciare. È stato impiantato

l'ufficio, ma non si è ancora dato principio alle operazioni. Desidererei avere dal ministro l'affidamento che i lavori saranno intrapresi e condotti con alacrità.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il progetto di legge, che è ora in discussione, ha per iscopo appunto di poter tradurre in atto quanto il senatore Frascara chiama eccellenti promesse fatte dal ministro.

Io poi non ritengo che vi siano i pericoli ai quali egli accenna, anzitutto per la base stessa della legge, e poi perchè è escluso che possano essere confermati dei funzionari che non abbiano dato prova di essere all'altezza del loro grado.

La disposizione di questo progetto di legge non presenta nulla di straordinario; anche per il Genio civile, altre volte si è ricorso allo stesso provvedimento per necessità di cose, e se ne sono ottenuti buonissimi risultati.

Anzi, io ritengo che, tra i risultati che si possono ottenere da un concorso al quale possono presentarsi tutti coloro che hanno i titoli necessari (e nel quale può riuscire per fortunate combinazioni anche un concorrente scadente), e la scelta che si verrebbe a fare nel primo terzo di coloro che hanno riportato i migliori voti negli esami sostenuti nelle Università e negli Istituti superiori scientifici, i risultati saranno da aspettarsi migliori in quest'ultimo caso.

Quindi, ripeto, sotto questo punto di vista non c'è nulla da temere nè per il presente, nè per l'avvenire, poichè l'on. Frascara sa che in seguito all'ultima legge, approvata l'anno scorso dal Parlamento, l'esame, di cui ora si fa a meno, non dà al funzionario la possibilità di percorrere la sua carriera fino ai più alti gradi; egli si troverà di fronte ad altri esami, ed in tal modo si viene ad escludere assolutamente che chi si sia dimostrato non idoneo al posto, possa avanzare; anzi questi ulteriori esami costituiscono appunto una garanzia sufficiente a riparare quelle ammissioni, che troppo facilmente furono fatte nel primo periodo della carriera.

Tutto questo però non ha nulla a che fare col progetto di legge che importa l'aumento

di 1,200,000 lire per il miglioramento della carriera del personale delle imposte dirette e del catasto, poichè gli ingegneri di cui si parla non hanno a che vedere con le agenzie delle imposte e del catasto, il cui miglioramento si è reso necessario per dare a questa carriera una maggiore propulsione, e per invitare coloro che ne fanno parte a spiegare maggiore attività.

Del resto, la scelta nel terzo di coloro che fecero migliore prova negli studi, determinata con norme che assicurino che questa scelta sia fatta solo nel fior fiore di quanto è uscito dalle Università, è, ripeto, una garanzia, che per me supera quella dei concorsi, nel modo come finora li abbiamo avuti.

Ad ogni modo, terrò gran conto, non soltanto delle raccomandazioni, ma anche dei consigli dell'onor. Frascara, allo scopo di accelerare i lavori; raccomandazione questa che venne ripetutamente fatta al Governo, così alla Camera dei deputati, come al Senato.

Anche in ordine ai lavori del catasto nella provincia di Alessandria, assicuro l'onorevole Frascara che farò di tutto perchè ciò avvenga nel biennio. Dopo queste spiegazioni, io spero che il Senato vorrà approvare senza difficoltà questo disegno di legge, il quale darà modo al Governo di sollecitare, come ho detto, lavori che gli vengono con insistenza richiesti da ogni parte d'Italia.

Credo, con queste spiegazioni, di avere esaurito l'argomento sul quale l'onor. Frascara aveva richiesta la mia attenzione, e prego il Senato di dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di dare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa; questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni

ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica ».

Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non potendo intervenire alla seduta, ha incaricato il suo sotto-segretario di Stato a rappresentarlo.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 630).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e dei laboratori della sanità pubblica sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione del precedente articolo riunendole e coordinandole a tutte le altre vigenti sui personali tecnici della sanità pubblica, che dovranno essere messe in armonia colla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, in data 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico).

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro dell'interno è autorizzato, per urgenti ragioni di servizio sanitario, a coprire con incarichi provvisori, per il tempo necessario all'espletamento dei concorsi, i nuovi posti di medico provinciale aggiunto e di medico di porto istituiti colla presente legge. La relativa spesa sarà imputata ai fondi iscritti in bilancio in dipendenza dell'organico approvato con la presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

TABELLA.

**Ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica
e dei laboratori della sanità pubblica.**

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Amministrazione provinciale.				
Ispettore compartimentale	1 ^a	8,000	2	16,000
Id.	2 ^a	7,000	2	14,000
Medici provinciali	1 ^a	7,000	19	133,000
Id.	2 ^a	6,000	23	138,000
Id.	3 ^a	5,000	23	115,000
Id.	4 ^a	4,500	4	54,000
Medici di porto	1 ^a		8	
Id. provinciali aggiunti	1 ^a	4,000	8	56,000
Id. di porto	2 ^a		6	
Id. provinciali aggiunti	2 ^a	3,500	12	73,500
Id. di porto	3 ^a		9	
Id. provinciali aggiunti	3 ^a	3,000	12	63,000
Id. di porto	4 ^a		9	
Id. provinciali aggiunti	4 ^a	2,500	21	52,500
Id. id.	5 ^a	2,000	7	14,000
Capi guardie sanitarie	unica	1,700	8	13,600
Guardie sanitarie	1 ^a	1,400	50	70,000
Id.	2 ^a	1,200	50	60,000
Laboratori della sanità pubblica.				
Capi di laboratorio	unica	9,000	2	18,000
Ispettore generale batteriologo	unica	8,000	1	8,000
Id. chimico	unica	8,000	1	8,000
				906,600

NB. Per i veterinari provinciali e i veterinari di confine e di porto e per i coadiutori, assistenti, applicati preparatori, custode e inservienti dei laboratori rimane invariata la tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito nell' articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l' esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima » (N. 652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito nell' art. 1° della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l' esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 652).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine di quindici anni, stabilito nell' articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per la esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino, giusta il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 16 gennaio 1893, è prorogato di altri dieci anni.

Per le opere ultimate e collaudate dal comune negli ultimi due anni del decennio di proroga, rimarranno ferme per altri tre anni, le facoltà concesse dall' art. 8 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 2.

All' art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

« Con regolamento speciale, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio provinciale di sanità e del Consiglio di Stato, saranno determinate le modalità di esecuzione della presente legge, nonchè le condizioni da osservarsi ed i lavori speciali da eseguirsi dai privati

nelle rispettive loro proprietà, per coordinare gli scarichi dei loro stabili colla fognatura generale della città ».

(Approvato).

Art. 3.

All' art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re, per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità, col parere favorevole del Consiglio di Stato, è autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della presente legge ai comuni che ne faranno domanda e al comune di Torino, per la fognatura dei quartieri non compresi nel piano di cui all' art. 1, apportandovi le varianti che eventualmente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occorreranno, anche per quanto concerne la composizione delle Giunte, di cui agli articoli 7 ed 8 e le basi e le misure dei contributi.

« Lo stesso decreto Reale conterrà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere approvate e la determinazione del termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell' interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle » (N. 661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell' interno a quelli dei Ministeri delle poste e telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

(BORGATTA, segretario, legge).

Articolo unico.

Sulla somma di lire 22,753.66 rimasta disponibile sul conto di residui del bilancio del Mi-

nistero dell'interno, al capitolo n. 183 dell'esercizio finanziario 1910-11, e sopravanzata sul fondo di lire 755,000 accordato con la legge 8 luglio 1903, n. 310, è autorizzato il trasporto:

a) di lire 13,757.37 al capitolo aggiunto n. 150 « Costruzione di locali per lo impianto del servizio delle poste e dei telegrafi nella stazione internazionale di Domodossola » del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11;

b) di lire 7,789.12 al capitolo aggiunto n. 359 « Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale nella stazione internazionale della strada ferrata di Domodossola, e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle » del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ruolo organico della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Torino » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Torino ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 666).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il numero dei professori ordinari assegnato alla Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Torino dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, è portato da 3 a 4.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica, le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » (N. 657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 657).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato, con effetto dal 1° luglio 1911 il nuovo ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, risultante dall'unita tabella.

(Approvato).

Art. 2.

I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio degli ufficiali d'agenzia saranno iscritti in aumento del ruolo degli agenti nella classe corrispondente a quella in cui la vacanza verrà a risultare dopo disposte le promozioni eventualmente spettanti ai rimanenti ufficiali d'agenzia.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato saranno approvate le modificazioni da appor-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

tarsi al vigente regolamento per il personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, in armonia colla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 4.

I posti di applicato d'agenzia di terza classe, che rimarranno vacanti per l'attuazione del ruolo organico di cui all'art. 1, della presente

legge saranno conferiti anzitutto a quegli straordinari di agenzia che, sebbene in servizio alla data di pubblicazione della legge 8 luglio 1904, n. 371, non poterono conseguire la nomina ad aiuti di agenzia per le disposizioni dell'art. 4 della legge stessa, poi a quei cottimisti di agenzia che abbiano un biennio di lodovole servizio e non superino i 40 anni d'età, ed i rimanenti secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

(Approvato).

TABELLA

Ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del Catasto.

G R A D O	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	Totale	Individuale	Complessivo
Ispettori superiori	1ª	3	5	8,000	24,000
	2ª	2		7,000	14,000
Ispettori provinciali od agenti superiori	1ª	79	179	6,000	474,000
	2ª	100		5,000	500,000
Primi agenti	1ª	280	750	4,500	1,260,000
	2ª	470		4,000	1,880,000
Agenti	1ª	120	731	3,500	420,000
	2ª	150		3,000	450,000
	3ª	181		2,500	452,500
	4ª	280		2,000	560,000
Volontari	»	»	120	»	»
Ufficiali d'agenzia (classe transitoria)	1ª	4	24	3,500	14,000
	2ª	6		3,000	18,000
	3ª	10		2,500	25,000
	4ª	4		2,000	8,000
Applicati di agenzia	1ª	80	690	2,500	200,000
	2ª	250		2,000	500,000
	3ª	360		1,500	540,000
			2,499		7,329,500

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara » (N. 660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi con Regio decreto in conformità dell'annessa tariffa.

Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà, entro i limiti massimi della tariffa medesima, la misura in cui la tassa stessa dovrà essere percetta per l'anno successivo, mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie. Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura minima della tassa stessa.

Potrà il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato il Regio decreto 19 set-

tembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.

TABELLA.

Tariffa della tassa sui marmi escavati nel comune di Carrara.

	Limite massimo per tonnellata
a) Marmi statuari e paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi L.	8.00
b) Marmi greggi ordinari, venati, bardigli	» 5.00
c) Marmi segati in tavole e lastre L.	2.00
d) Marmi lavorati, quadrette, mortai e granulati	» 1.00

I lastroni eccedenti lo spessore di 12 centimetri e mezzo saranno tassati come i marmi greggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei domandare un chiarimento alla Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, e al Governo.

Passo sopra al sistema di portare, quasi improvvisamente, all'ultimo momento, alla nostra discussione una legge di questo genere; ma è il principio, che mi spaventa, perchè con il presente progetto di legge si sconvolge tutto quanto il nostro sistema tributario.

La legge comunale e provinciale stabilisce su quali cespiti si possano imporre dazi e tasse: noi con questo disegno di legge distruggiamo la legge comunale e provinciale; ma voglio sorvolare anche su questo.

Però i diritti acquisiti degli attuali proprietari e degli esportatori, sono riservati o si riserveranno nel regolamento che dovrà essere emanato per l'esecuzione di questa legge? Saranno rispettati i contratti di data certa? È noto a tutti come a Carrara si facciano contratti di esportazione di triennio in triennio: i contratti triennali attualmente in corso saranno salvaguardati?

Nel regolamento vi sarà una disposizione che rispetterà almeno questi diritti acquisiti? Se

non si provvedesse, si commetterebbe un arbitrio, non potendo gli interessati immaginare che da un momento all'altro sarebbe venuta fuori una legge che avrebbe compromesso i loro diritti.

Ora, il chiarimento che desidero è questo, di sapere cioè dal Governo o dalla Commissione se nel regolamento saranno in qualche modo rispettati i diritti derivati da contratti aventi data certa, da contratti cioè che siano stati registrati.

L'onor. relatore senatore Mariotti, mi aveva assicurato che avrebbe risposto affermativamente a questa mia domanda; mi duole però di non vederlo in questo momento con noi, e perciò prego il Governo o l'Ufficio centrale di volermi dare una risposta che spero sarà di mia soddisfazione.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Incaricato di rappresentare il Presidente del Consiglio, momentaneamente assente da questa Assemblea; io ho letto; per quanto celermente, molto ponderatamente la relazione che venne stesa a proposito di questo disegno di legge dall'illustre senatore Mariotti, relazione che io non solo ho letto, ma che ho anche apprezzato. Mi auguro anzi che tutti gli onorevoli senatori ne abbiano presa visione, perchè essa è veramente degna di essere considerata...

ASTENGO. Sì, è degna di lode.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. In sostanza, l'onorevole senatore Mariotti viene a spiegare la ragione intima di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare. Il disegno di legge si ispira soprattutto ad un accordo (badi l'onorevole senatore Astengo), ad un accordo che è intervenuto per istituire questa tassa; tra la comunità di Carrara e gli industriali del marmo, per modo che allorché noi possiamo portare dinanzi al Senato questa ragione precipua che non può dar luogo a contestazioni, veniamo a rispondere al dubbio che aveva affacciato al Governo e alla Commissione l'onorevole senatore Astengo, il dubbio cioè che quello che oggi è una questione speciale possa estendersi e diventare una questione generale. No, il comune di Carrara, stando a quanto afferma la relazione, si trova in questa

specialissima condizione di fatto, che ha fatto sorgere la necessità di una specialissima norma legislativa. Perché, dice la relazione, il comune di Carrara ha delle strade che si dipartono dalle cave di marmo e che conducono alla stazione ferroviaria e alla marina; il transito per queste strade, data la gravità e la consistenza grande dei blocchi che si trasportano, rende la manutenzione di esse così onerosa che il comune di Carrara si trova in una condizione che è differente, che non ha nulla a che fare con la condizione ordinaria in cui si trovano gli altri comuni. In modo che la Commissione afferma e ricorda che per la manutenzione il comune di Carrara deve ogni anno sostenere una spesa che è così esorbitante, che immediatamente ci dimostra come non ci troviamo qui in un caso normale, ma in un caso di assoluta anomalia.

Se gli onorevoli senatori me lo consentissero, vorrei ricordare un fatto che è avvenuto nel Ministero del quale ho l'onore di far parte in sott'ordine; è venuto da me più volte, accompagnato dai principali industriali che attendono alla escavazione del marmo, il sindaco di Carrara. Si è cercato di comune accordo di trovare la via di mezzo per risolvere questa questione.

Si dimostrava dal sindaco che il comune ha le finanze così esaurite da non poter far fronte agli impegni assunti, appunto perchè la spesa, che è a carico del bilancio per la manutenzione stradale, è eccessiva. Debbo avvertire gli onor. senatori che la condizione è resa ancora più speciale da un impegno che è stato assunto quando era stato destinato quale Regio commissario straordinario a Carrara il generale Heusch. Questi aveva assunto l'impegno di destinare una forte somma a beneficio delle pensioni operaie.

Dunque gli industriali hanno già a loro carico una determinata tassa a beneficio degli operai. Che cosa hanno fatto gli industriali? Essi stessi hanno detto: dal momento che noi dobbiamo intervenire a pagare un *quid* per poter sovvenire il comune, noi stessi industriali proponiamo di contribuire col pagamento di una tassa determinata per poter corrispondere allo scopo. Vi è stata una ditta, anzi dirò una grande ditta, e talune piccole ditte che si sono opposte a questo principio, e se non vado errato debbono aver mandato alla Presidenza della

Camera e del Senato una petizione a questo proposito.

Ma l'onor. relatore che ha verificato queste eccezioni proposte da talune ditte, si è trovato nella fortunata condizione di fatto di poter dichiarare (ed è scritto nella relazione), che le obiezioni opposte non hanno alcuna ragione di essere, perchè sconfessate dalle risultanze dei fatti. Per modo che quando io vengo dinanzi al Senato e dimostro che vi è un accordo tra il comune e quelle persone che verrebbero ad essere colpite dalla tassa, mi pare non vi sia più ragione perchè possano sorgere dubbi da parte di qualche onorevole senatore.

Dal momento che la Commissione ha dato affidamento all'onor. senatore Astengo che nel regolamento si terrà conto anche di tutti quei dubbi che egli aveva proposto alla Commissione, io non ho che a riportarmi alla relazione della Commissione, ed a quelle dichiarazioni che in privato la Commissione per mezzo del suo presidente ha fatto. Il Governo si associa a quelle dichiarazioni, ma assicura il Senato che le norme, in difformità di quelle contenute nella legge comunale e provinciale, per le quali oggi andiamo ad applicare questa tassa, sono norme specialissime, che non è intendimento assoluto del Governo di estendere ad altri casi, ma che proprio si sono rese di necessità assoluta nel caso attuale, date le condizioni della viabilità del comune di Carrara, data la difficilissima manutenzione delle strade: è un provvedimento eccezionale e quindi eccezionalmente contemplata l'attuale disposizione di legge.

Credo in questo modo di aver risposto alla domanda rivoltami dall'onor. Astengo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io non voglio farne una questione: dal momento che il Governo mi assicura che nel regolamento sarà tenuto conto possibilmente dei diritti acquisiti, e che non si darà effetto retroattivo alla legge sui contratti aventi data certa, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (N. 653).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 653).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 308, è prorogato di un quindicennio, rimanendo però limitato in lire 800 annue il massimo importo degli assegni.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 183-186 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono applicabili alle assegnazioni vitalizie concesse ai danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane a norma delle leggi 8 luglio 1883, n. 1496 e 7 luglio 1901, n. 308.

(Approvato).

PROSPETTO ALLEGATO A.

Danneggiati napoletani.

Categoria.	Danneggiati diretti						Aventi causa	
	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1890	2° aumento 1892	3° aumento 1896	4° aumento 1898	5° aumento 1908	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1898
1ª	135	270	440	740	800	»	135	300
2ª	90	180	360	440	»	650	90	120
3ª	65	130	220	260	»	500	65	100
4ª	a	50	100	150	»	400	50	80
	b	50	85	100	»		50	»

Danneggiati siciliani.

Categoria	Danneggiati diretti			Aventi causa		
	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1° luglio 1903	2° aumento 1° luglio 1908	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1° luglio 1907	
1ª	a	350	600	800	350	450
	b	300	500	750	300	400
2ª	a	250	450	700	250	350
	b	200	400	650	200	300
3ª	a	200	350	600	200	250
	b	150	300	550	150	200

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e compilare un progetto di Codice sanitario.** » (N. 651).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario.** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio 1910-911 del Ministero dell'interno è stanziata la somma di lire 50,000 (a calcolo) per il compenso (capitale e interessi) dovuto alla signora Anna Maria Mozzoni, in Malatesta Covo, in esecuzione delle sentenze 19-23 marzo 1904 del tribunale di Roma, 11-22 dicembre 1908 della Corte di appello di Bologna, 28 maggio-18 giugno 1910 della Corte di cassazione di Roma in punto a collaborazione prestata al defunto deputato Agostino Bertani per l'esecuzione del mandato affidatogli dallo Stato di fare un'inchiesta sulle condizioni e sui bisogni delle classi operaie e rurali del Regno, e per la compilazione del progetto di un nuovo Codice sanitario.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

De Blasio, De Cesare, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Engel.

Fabrizi, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghillieri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Mortara.

Paganini, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Veronese.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11;

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiore assegnazione di fondi al cap. 42 dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia:

Senatori votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sulle automobili:

Senatori votanti	90
Favorevoli	70
Contrari	20

Il Senato approva.

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262):

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna:

Senatori votanti	90
Favorevoli	79
Contrari	11

Il Senato approva.

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911:

Senatori votanti	90
Favorevoli	73
Contrari	17

Il Senato approva.

Sistemazione ed esercizio delle Regie Terme di Montecatini:

Senatori votanti	90
Favorevoli	78
Contrari	12

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze;

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po;

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910 e 28 ottobre 1910, per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni;

Autorizzazione di maggiori spese per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d' Iseo;

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata;

Provvedimenti per l'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Per l'ordine dei lavori.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onorevolissimo Presidente che, di fronte alla valanga di leggi che ci viene innanzi in questi giorni, scelga quelli di grande urgenza per discuterli, in queste ultime nostre sedute, e rimandi gli altri a novembre, come si è fatto l'anno scorso, non parendomi lecito di costringere noi a dovere esaminare tante leggi all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Prima bisognerà che questi disegni di legge siano esaminati dagli Uffici e poi, come si fece l'altr'anno, si potrà deliberare in una riunione privata quelli che sono urgenti e che debbono essere discussi subito.

DE CESARE. Domando di parlare.

DE CESARE. Credo che i ministri debbano dichiarare quali siano i progetti, che desiderano far discutere prima delle vacanze. Io mi associo a quello che ha detto il senatore Astengo, ed inviterei i ministri, che hanno presentato testè parecchi progetti, e soprattutto quello dei lavori pubblici, a voler dichiarare quali di questi progetti abbiano vero carattere di urgenza, e debbano essere discussi prima delle vacanze.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Oramai io comincio ad essere un anziano del Senato e da 13 anni assisto in quest'Aula, di questi tempi, agli stessi inconvenienti che si lamentano oggi. Ricordo anzi di esserci trovati parecchie volte in questo periodo ed a stagione più inoltrata, con maggiore copia di disegni di legge di quel che non ci troviamo adesso, e di averli esaminati e votati nella seconda quindicina di luglio.

M'associa alla proposta fatta dagli onorevoli Astengo e De Cesare di sentire il Governo sull'urgenza e la preferenza da dare ai progetti di legge; e credo che il Presidente del Consiglio stia per arrivare in quest'Aula e possa, se la tornata si protrarrà di quindici o venti altri minuti, esporre il suo parere al riguardo.

Ma, se la seduta deve essere levata, prego il Senato di consentire che i disegni di legge oggi votati dalla Camera siano ricevuti dal nostro Presidente e da questi trasmessi agli Uffici, perchè fra questi disegni v'è quello dei provvedimenti per Roma, che ha carattere di vera e grande urgenza.

Si vedrà poi dagli Uffici e dal Governo quali disegni di legge meritino di essere portati alla discussione e votati, e quali debbano essere rinviati alla ripresa in novembre dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Io avevo già detto che, prima di deliberare, avrebbero dovuto i disegni di legge essere esaminati dagli Uffici: dal Governo poi sentiremo le dichiarazioni in proposito.

Del resto, come ho già avvertito, domani alle 14 e mezzo vi sarà riunione degli Uffici: si esamineranno così quei disegni di legge per i quali si sarà potuto provvedere alla stampa. Del pari, nei giorni successivi, si terranno ancora riunioni degli Uffici, data la mole del lavoro da sbrigare.

Se il Senato consente, potrò poi ricevere, stasera e domattina, le presentazioni che il Governo ritenesse necessario di fare, di disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento. Se non si fanno opposizioni, così si intenderà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costru-

zione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi (N. 641);

Temporanea facoltà di assumere senza esami, e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica (N. 630);

Proroga del termine stabilito nell'articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);

Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle (N. 661);

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino (Numero 666);

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (N. 660);

Modificazioni al ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto (N. 657);

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per le estensioni alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 e 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 29 febbraio 1815, n. 70 (N. 653);

Compenso alla signora Anna Maria Mozzi per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario (N. 651);

Istituzione di un secondo posto di chimico-saggiatore nel ruolo organico del personale della R. Zecca (N. 648).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigra-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

zione per l'esercizio finanziario 1910-11 (Numero 672);

Provvedimenti per la Somalia italiana (Numero 624);

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri (N. 671);

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti (N. 663);

Modificazioni all'articolo 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità ai giurati (N. 676);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1911 (ora 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.